

III. Divulgazione di informazioni

1. Le imprese dovrebbero tenere conto delle politiche di divulgazione stabilite nei paesi e nei settori in cui operano e prendere in considerazione i punti di vista e le esigenze informative degli azionisti e di altri stakeholder interessati. Esse dovrebbero divulgare informazioni regolari, tempestive, affidabili, chiare, complete, accurate e comparabili in modo sufficientemente dettagliato su tutte le questioni materiali. Queste informazioni dovrebbero essere divulgate per l'impresa nel suo complesso e, se del caso, per rami d'attività o aree geografiche. Le politiche di divulgazione delle imprese dovrebbero essere adattate alla natura, alle dimensioni e all'ubicazione dell'impresa, tenendo in debita considerazione i costi, la riservatezza aziendale e altri problemi inerenti alla concorrenza.

2. Le politiche di divulgazione delle imprese dovrebbero includere, ma non essere limitate a, informazioni materiali in merito a:

- a) i loro risultati operativi e finanziari;
- b) gli obiettivi aziendali e le informazioni relative alla sostenibilità;
- c) la strutturazione del capitale, la struttura di gruppo e le forme di controllo;
- d) le principali partecipazioni azionarie, inclusi i titolari effettivi, e i dettagli sul diritto di voto;
- e) le informazioni sulla composizione del consiglio d'amministrazione e sui suoi membri, comprese le loro qualifiche, il processo di selezione, gli incarichi direttivi presso altre imprese ed il fatto di essere considerati indipendenti dal consiglio d'amministrazione;
- f) la remunerazione dei membri del consiglio d'amministrazione e dei principali dirigenti;
- g) le operazioni con le parti correlate;
- h) i fattori di rischio prevedibili;
- i) le strutture e le politiche di governance, compreso il grado di conformità ai codici e alle politiche nazionali in materia di governance e il processo mediante il quale vengono attuati;
- j) i contratti di debito, incluso il rischio di mancato rispetto degli impegni.

3. È inoltre importante che le imprese comunichino informazioni sulla condotta responsabile d'impresa, anche nell'ambito della loro responsabilità di svolgere la dovuta diligenza. Alcune di queste informazioni possono anche essere materiali ai sensi del paragrafo 2. Le informazioni sulla condotta responsabile d'impresa possono includere:

- a) dichiarazioni destinate al pubblico in merito ai valori o al comportamento, ivi inclusa la condotta responsabile d'impresa, che articolino gli impegni dell'impresa nei confronti dei principi e degli standard contenuti nelle *Linee guida* e i suoi piani per mettere in atto la due diligence;
- b) politiche e altri codici di condotta a cui l'impresa aderisce, la loro data di adozione, nonché i paesi e le entità in cui vengono applicati;
- c) informazioni sulle misure adottate per integrare le politiche di condotta responsabile d'impresa all'interno degli organi di gestione e controllo dell'impresa;

- d) le aree di impatto o di rischio significativo identificate dall'impresa, gli impatti negativi o i rischi identificati, ordinati secondo le priorità e valutati, nonché i criteri alla base di tale ordine di priorità;
- e) le sue prestazioni in relazione alle dichiarazioni di cui al paragrafo 3(a) e ai codici di cui al paragrafo 3(b), comprese le azioni intraprese per prevenire o mitigare i rischi o gli impatti individuati nel paragrafo 3(c) e 3(d) e, ove possibile, la tempistica stimata per il miglioramento, i parametri di riferimento ed i risultati, nonché le azioni rimediali che l'impresa ha messo in campo o cui ha partecipato;
- f) informazioni sui sistemi di controllo interno, di gestione dei rischi e di conformità alle norme giuridiche;
- g) informazioni sui rapporti con i lavoratori e gli altri stakeholder;
- h) informazioni aggiuntive in linea con le raccomandazioni sulla divulgazione delle informazioni in relazione alla condotta responsabile d'impresa fornite nei capitoli IV e VI.

4. Le imprese dovrebbero preparare e divulgare le informazioni in conformità con gli standard contabili e di divulgazione riconosciuti a livello internazionale ed evitare di pubblicare informazioni insufficienti o poco chiare. Un audit esterno dovrebbe essere condotto annualmente da un revisore indipendente, competente e qualificato, secondo gli standard in materia di audit, etica e indipendenza riconosciuti a livello internazionale, al fine di fornire una ragionevole garanzia al consiglio di amministrazione e agli azionisti che il bilancio sia redatto, sotto tutti gli aspetti materiali, in conformità con un quadro di rendicontazione finanziaria applicabile. Al fine di rafforzare la credibilità delle informazioni sulla condotta responsabile d'impresa, le imprese possono ricorrere ad una certificazione esterna di tali informazioni.

Commenti al Capitolo III: divulgazione di informazioni

30. L'obiettivo di questo capitolo è quello di contribuire a creare trasparenza e responsabilità intorno alle attività delle imprese multinazionali. Un'informazione chiara ed esauriente sulle imprese è di notevole importanza per un gran numero di utenti, dagli azionisti ai potenziali investitori, dalla comunità finanziaria fino ai lavoratori, alle comunità locali, ai gruppi con interessi specifici, ai governi e alla società nel suo insieme. Per migliorare la comprensione da parte del pubblico della struttura e delle attività delle imprese, delle loro politiche aziendali e delle loro prestazioni rispetto alle questioni ambientali, sociali e di governance, le imprese dovrebbero essere trasparenti nelle loro attività e rispondere alle richieste di informazioni sempre più sofisticate da parte del pubblico.

31. La prima serie di raccomandazioni sulla divulgazione ricalca fedelmente gli elementi informativi delineati nei *Principi di governo societario G20/OCSE* [[OECD/LEGAL/0413](#)]. Le relative annotazioni forniscono ulteriori indicazioni e le raccomandazioni delle *Linee guida* dovrebbero essere interpretate in relazione ad esse. La prima serie di raccomandazioni sulla divulgazione si concentra principalmente sulle società quotate in borsa e su tutte le questioni materiali riguardanti l'impresa. Le informazioni materiali possono essere definite come quelle informazioni la cui omissione o falsificazione può ragionevolmente influenzare la stima del valore di un'impresa da parte di un investitore. Si tratta, in genere, del valore, della tempistica e del grado di certezza dei flussi di cassa futuri di un'impresa. Le informazioni materiali possono anche essere definite come informazioni che ragionevolmente un investitore considererebbe importanti per prendere una decisione d'investimento o di voto. Nella misura in cui, alla luce della natura, delle dimensioni e dell'ubicazione delle imprese queste raccomandazioni sulla divulgazione sono ritenute applicabili, esse possono anche rappresentare uno strumento utile a migliorare il governo societario nelle imprese non quotate; ad esempio, nelle imprese private o statali. Questa serie di raccomandazioni sulla divulgazione richiede informazioni regolari, tempestive, affidabili, chiare, complete, accurate e comparabili, sufficientemente dettagliate in merito a tutte le questioni materiali riguardanti l'impresa, comprese la

situazione finanziaria, le prestazioni, la sostenibilità, la proprietà e la governance. Anche le informazioni sulla remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti sono fonte di preoccupazione per gli azionisti, compreso il legame tra la remunerazione e le prestazioni, la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'impresa. Le imprese sono inoltre tenute a divulgare informazioni tempestive, comprese le modifiche sostanziali alle politiche retributive applicate ai membri del consiglio di amministrazione e ai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i livelli o gli importi retributivi su base standardizzata e comparabile, in modo che gli investitori possano valutare i costi e i benefici dei piani retributivi e il contributo alle performance dei piani di incentivazione, quali i piani di stock option. Ulteriori informazioni materiali che dovrebbero essere divulgate sono rappresentate dalle operazioni significative con parti correlate e dai fattori di rischio prevedibili.

32. Le *Linee guida* includono una seconda serie di raccomandazioni sulla divulgazione in merito alla condotta responsabile d'impresa, che ricomprende informazioni sugli impatti effettivi o potenziali dell'impresa sulle persone, sull'ambiente e sulla società, nonché i relativi processi di due diligence; si tratta di informazioni che possono essere materiali per il processo decisionale di un investitore e anche per un ventaglio più ampio di stakeholder, tra cui lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, comunità locali e società civile. Nel contesto della divulgazione di informazioni, i processi di due diligence, delineati nel paragrafo 3, possono essere un mezzo utile nelle mani delle imprese per garantire che esse stanno effettivamente identificando e comunicando le informazioni materiali sulla condotta responsabile d'impresa in modo coerente e credibile. In questo modo la due diligence può supportare le imprese nell'identificare i rischi e gli impatti materiali e rafforzare la pertinenza, la qualità e la comparabilità delle informazioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Inoltre, i processi di due diligence possono essere un mezzo per garantire una rendicontazione credibile rispetto agli obiettivi e agli impegni dell'impresa per i quali potrebbero non esistere target chiaramente identificabili o misurabili. In diversi Paesi viene consentito o richiesto di prendere in considerazione gli interessi degli stakeholder e molte imprese forniscono informazioni che vanno oltre le prestazioni finanziarie, attraverso le quali possono dimostrare, più in generale, il proprio impegno verso pratiche imprenditoriali responsabili e le proprie prestazioni in merito. Questo secondo tipo di informazioni – o di comunicazione con il pubblico e con altri soggetti direttamente interessati dalle attività o dai rapporti d'affari dell'impresa – può riguardare entità ulteriori rispetto a quelle coperte dalla contabilità finanziaria dell'impresa. Ad esempio, può riguardare anche informazioni sulle attività di subappaltatori, fornitori, partner di joint venture o di altri soggetti con i quali l'impresa ha un rapporto d'affari.

33. Le due serie di raccomandazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3 sono correlate e alcune informazioni possono essere rilevanti per entrambe. Al fine di determinare quali informazioni debbano essere divulgate ai sensi del paragrafo 2, le *Linee guida* utilizzano il concetto di materialità. Le informazioni di cui al paragrafo 2, incluse quelle relative alla condotta responsabile d'impresa e alla due diligence, possono anche essere considerate materiali se la loro omissione o inesatta divulgazione potrebbe ragionevolmente influenzare la valutazione di un investitore in merito al valore di un'impresa, alla tempistica e alla certezza dei flussi finanziari futuri della stessa, ovvero le sue decisioni di investimento o di voto. La determinazione di quali informazioni siano materiali può variare nel tempo e in base al contesto locale, alle circostanze specifiche in cui l'impresa si trova ed ai requisiti giurisdizionali. Coloro che si servono delle informazioni finanziarie e coloro che partecipano al mercato hanno bisogno di informazioni sui rischi materiali ragionevolmente prevedibili, come possono essere, tra gli altri, i rischi specifici del settore o delle aree geografiche in cui opera l'impresa; la dipendenza dalle materie prime e dalle catene di fornitura; i rischi del mercato finanziario, incluso il tasso di interesse o il rischio valutario; i rischi connessi a derivati e ad operazioni fuori bilancio; i rischi legati alla condotta d'impresa; i rischi riguardanti la sicurezza digitale; i rischi di non conformità; i rischi relativi alla sostenibilità, in particolare quelli legati al clima. Alcuni paesi possono parimenti richiedere o raccomandare la divulgazione su aspetti della sostenibilità essenziali per la forza lavoro o per i principali stakeholder di un'impresa o per l'influenza di quest'ultima sui rischi non diversificabili.

34. In relazione alle informazioni divulgate ai sensi del paragrafo 3, i rischi e gli impatti apparentemente privi di materialità finanziaria, ma rilevanti per le persone e per il pianeta potrebbero, in talune circostanze, rivelarsi finanziariamente materiali per un'impresa.

35. Le raccomandazioni sulla divulgazione contenute in questo capitolo e in tutte le *Linee guida* non dovrebbero imporre oneri amministrativi o di costo irragionevoli alle imprese. Né ci si dovrebbe aspettare che le imprese divulgano informazioni che potrebbero mettere in pericolo la loro posizione concorrenziale, a meno che la divulgazione non sia necessaria per consentire agli investitori decisioni pienamente informate e per non indurli in errore.

36. Le informazioni dovrebbero essere preparate e divulgate in conformità con gli standard contabili e di divulgazione riconosciuti a livello internazionale. Un audit esterno dovrebbe essere effettuato annualmente da un revisore indipendente, competente e qualificato, in conformità agli standard di audit, di etica e di indipendenza riconosciuti a livello internazionale, al fine di fornire una ragionevole garanzia che le dichiarazioni finanziarie siano redatte, sotto ogni profilo materiale, in conformità ad un quadro di riferimento applicabile.

37. Molte imprese hanno adottato misure volte a sostenere il proprio adeguamento alla legge e ad alcuni standard di condotta imprenditoriale, nonché a migliorare la trasparenza delle proprie attività. Un numero crescente di imprese ha adottato codici volontari di comportamento, traducendo in essi la volontà di rispettare standard internazionali o valori etici in settori quali l'ambiente (e, con esso, il cambiamento climatico e la biodiversità), i diritti umani, la normativa sul lavoro, la tutela dei consumatori o la fiscalità. Per aiutarle a rispettare tali impegni, sono stati sviluppati o sono in fase di elaborazione specifici sistemi di gestione: essi implicano sistemi di informazione, procedure operative e requisiti in materia di formazione.

38. Le imprese possono essere tenute a riferire in base a standard di divulgazione più ampi imposti dalle autorità di regolamentazione o di quotazione e, ove coerente con i requisiti legali e di divulgazione di una giurisdizione, dovrebbero cercare di adottare e allinearsi alle migliori pratiche emergenti a livello globale e agli standard di divulgazione in evoluzione, ad esempio sul clima e sulle emissioni. Le imprese stanno cooperando con le ONG e le organizzazioni intergovernative nella messa a punto di modelli di rendicontazione che ne accrescano la capacità di comunicare gli effetti delle loro attività in settori riferibili allo sviluppo sostenibile.

39. Le imprese sono incoraggiate a comunicare in modo proattivo informazioni rilevanti sulla condotta responsabile d'impresa, a fornire informazioni di facile accesso ed utilizzo, tempestive, accurate, chiare e complete, a garantire un accesso economico alle informazioni pubblicate e a prendere in considerazione l'uso delle tecnologie dell'informazione per raggiungere questo obiettivo. Le informazioni messe a disposizione degli utenti nei mercati nazionali dovrebbero essere disponibili anche a tutti gli utenti interessati tenendo conto delle considerazioni sull'accessibilità. Le imprese dovrebbero cercare di garantire che le informazioni siano presentate in maniera adeguata alle diverse tipologie di destinatari e possono adottare misure speciali per rendere le informazioni disponibili alle comunità che non hanno accesso alla carta stampata o ai media online (ad esempio, comunità remote o povere che sono direttamente interessate dalle attività dell'impresa).

40. La revisione delle informazioni sulla condotta responsabile d'impresa da parte di un'entità indipendente, competente e qualificata in conformità agli standard di garanzia riconosciuti a livello internazionale può comprovare e rafforzare la fiducia nelle informazioni divulgate e contribuire ad una rendicontazione di qualità superiore e più comparabile.